



ORIGINALE

COMUNE DI LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
E DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI.

R. P. n. _____

Scadenza _____

603

6.5.1997

11 Maggio

1

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
E DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

ART. 1

FINALITA'

- 1) Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti in materia di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere.
- 2) Il regolamento disciplina, altresì, i lavori, le forniture ed i servizi che debbono essere fatti in economia, nonché l'amministrazione dei beni comunali.

PARTE PRIMA

PROCEDIMENTI CONTRATTUALI

ART. 2

SISTEMI DI CONTRATTAZIONE

- 1) I contratti, di cui al primo comma del precedente art. 1, dai quali derivi una entrata sono di regola preceduti da pubblici incanti con l'osservanza delle norme stabilite nel R.D. 18 novembre 1923, n° 2440 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel R.D. 23 Maggio 1924, n° 827 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge 11/2/94, n° 109, modificata ed integrata dalla legge 2/6/95 n° 216, dal D.P.R. 18/4/94, n° 573 e dai DD/Leg. vi 406/91, 358/92 e 157/95.
- 2) Per motivate ragioni, da indicare specificatamente nella deliberazione di cui al successivo art. 3, può farsi ricorso alla licitazione privata ovvero, nei casi di necessità, alla trattativa privata.
- 3) Ferma restando l'applicazione delle norme e procedure previste dai DD.Leg. vi n° 406/91 (affidamento LL.PP. il cui valore di stima è pari o superiore a 5.000.000 di ECU IVA esclusa - "sopra soglia comunitaria"), 24/7/92 n° 358 (forniture di beni di importo uguale o superiore a 200.000 ECU IVA esclusa) e n° 157/95 (appalti di servizi il cui valore di stima è pari o superiore a 200.000 ECU IVA esclusa), nonché della legislazione statale e Regionale vigente in materia di opere pubbliche , i contratti relativi ad acquisti, somministrazioni ed appalti di opere e, comunque, tutti quelli dai quali derivi una spesa sono stipulati a seguito di pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata, salvo il ricorso al sistema in economia, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 3

DELIBERAZIONE A CONTRATTARE

- 1) La stipulazione del contratto deve essere preceduta, nel rispetto delle competenze degli organi, secondo le norme stabilite dallo statuto, da apposita deliberazione indicante:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle norme statali e regionali vigenti nonché a quelle stabilite nel presente regolamento;
 - d) il termine entro cui deve concludersi il procedimento;
 - e) se il contratto è soggetto ad approvazione;
 - f) le fonti concrete di finanziamento, ove dal contratto derivi una spesa.
- 2) Il Comune, gli Enti ed aziende da esso dipendenti sono vincolati al rispetto delle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

4
ART. 4

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) L'assessore preposto al settore interessato o il Sindaco formula la proposta di deliberazione di cui al precedente art. 3.
- 2) Il settore interessato, d'intesa con il settore Contratti, provvede alla predisposizione dello schema contrattuale, degli avvisi e bandi di gara e delle lettere d'invito nonchè dei capitolati speciali e dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
- 3) I bandi e gli avvisi di gara devono essere redatti secondo i modelli allegati al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante.

PROCEDIMENTO PER LE LICITAZIONI PRIVATE

- 1) Nel procedimento di licitazione privata, relativo ad appalti di lavori, forniture e servizi rispettivamente inferiori a 5.000.000 (lavori) e a 200.000 ECU (forniture e servizi), l'Ente dà preventivo avviso di gara, da pubblicare nei modi e forme di legge contenente tutti gli elementi indicati nel rispettivo bando tipo allegato.
- 2) L'Ente, nei termini indicati nell'avviso, invita alla partecipazione alla gara tutti i richiedenti.
- 3) La lettera d'invito, da trasmettersi a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere conforme a quanto stabilito dall'Amministrazione appaltante nella deliberazione a contrattare di cui al precedente art. 3. Essa deve in ogni caso specificare:
 - 1) tutte le indicazioni del relativo bando di gara ;
 - 2) tutte le indicazioni riportate nel bando tipo allegati in relazione all'importo dell'appalto;
 - 3) tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente per l'ammissione alle gare;
 - 4) i motivi di esclusione con riferimento ai documenti, alle offerte ed alle modalità di presentazione;
 - 5) le clausole relative al rispetto dei contratti collettivi di lavoro ;
 - 6) le condizioni alle quali è concesso il sub appalto sono quelle di cui all'art. 18 della L. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 7) le norme tese ad accertare l'assenza di provvedimenti definitivi o provvisori di misure di prevenzione di cui alla legge 19/3/90, n° 55.
- 4) Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di ECU, per le forniture ~~e per le forniture~~ ed acquisti e per la fornitura di servizi di importo pari o superiore a 200.000 ECU si applicano nel primo caso le norme contenute nel D.Leg.vo 19/12/91, n° 406, nonchè della legge 19/3/90, n° 55 e nel D.P.C.M.10/1/91, n° 55 ed i rispettivi avvisi e bandi tipo allegati, nel secondo caso le norme del D.Leg.vo 24/7/92, n° 358 e le norme di cui al D.Leg.vo n° 157/95, fermo restando quanto disposto al ~~secondo~~ secondo comma del precedente art.3.

L'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avviene con il criterio dell'offerta economicamente ~~più~~^{pi} vantaggiosa e con tutte le modalità previste dallo art. 21 della L. 109/94, come modificata dalla L.216/95.

ART. 6

METODI DI AGGIUDICAZIONE

- 1) Per l'aggiudicazione dei contratti di cui al precedente art. 2 si segue, di norma, il metodo della licitazione privata previsto nello art. 89, lettera b), del Regolamento sulla contabilità generale dello stato approvato con R.D. 23/5/1924, n° 827 e norme relative.
Il criterio di aggiudicazione per appalti di lavori, forniture e servizi rispettivamente inferiori a 5.000.000 e a 200.000 ECU è quello del prezzo più basso. Negli altri casi è previsto il ricorso sia al criterio del prezzo più basso, che a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per i lavori ai sensi dell'art. 29 D.Leg.vo n° 406/91, per le forniture ai sensi dell'art. 16 D.Leg.vo n° 358/92 e per i servizi ai sensi dell'art. 23 D.Leg.vo n° 157/95.
- 2) Si applicano, altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 72, 75, ultimo comma e 77 del R.D. 23 Maggio 1924, n°827 e dell'art. 1 L. 8 Ottobre 1984, n° 487, nonché le altre norme statali e regionali vigenti in materia.

ART. 7

STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTRATTI

- 1) Prima della stipula del contratto, l'Ente appaltatore procede, limitatamente alle forme di pubblicità nazionali previste in relazione alla gara, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta, indicando il sistema di aggiudicazione adottato.
- 2) Il Sindaco entro trenta giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, provvede alla stipula e alla sottoscrizione del contratto in forma pubblico-amministrativa, previa adozione da parte della Giunta Comunale di deliberazione approvata del verbale di gara, previo accertamento, nei modi e forme di cui alla legge 19/3/90, n° 55 della insussistenza, a carico del contraente, di misura di prevenzione.
- 3) Nel contratto sono richiamati il processo verbale di aggiudicazione, la deliberazione di approvazione di tale verbale, il capitolato speciale d'oneri, il capitolato generale d'oneri, la fideiussione, la certificazione anti mafia e altri documenti eventualmente previsti dalle leggi vigenti, ove necessaria.
- 4) Il contratto, nei casi in cui è soggetto ad approvazione, nei dieci giorni successivi alla stipulazione viene trasmesso alla Giunta Comunale, che, accertato la regolarità delle procedure adottate e la rispondenza alla deliberazione a contrattare, adotta regolare deliberazione di approvazione entro il termine di sessanta giorni dalla stipulazione.
- 5) Il contratto, nei casi in cui al precedente comma, è immediatamente ~~è~~ impegnativo per il privato contraente dal momento della stipulazione mentre per l'Amministrazione gli obblighi contrattuali decorrono dall'approvazione del contratto.

ART. 8

APPALTO CONCORSO

- 1) In casi eccezionali e per i contratti il cui soggetto richiede particolari competenze tecniche, artistiche o scientifiche o mezzi di esecuzione speciale ovvero, ancora, per opere ed impianti di notevole rilevanza tecnica, è consentito il ricorso al sistema dell'appalto-concorso.
- 2) In tali casi l'Ente con la deliberazione di cui al precedente art. 3 deve, altresì, approvare un piano di massima o un capitolato programma e stabilire i requisiti delle ditte partecipanti, le modalità da tenere presenti nella valutazione dei progetti-offerta, la nomina o la composizione della commissione tecnica preposta allo esame degli stessi composta secondo quanto previsto dall'art. 21 delle LL. 109/94 e 216/95.
- 3) Per gli importi sopra soglia comunitaria, l'aggiudicazione degli appalti mediante appalto concorso avviene come previsto dall'art. 21 L. 109/94, integrata dalla L. 216/95, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili:
 - a) il prezzo;
 - b) il valore tecnico ed estetico delle opere;
 - c) il tempo di esecuzione dei lavori;
 - d) il costo di utilizzazione e manutenzione. Se ed in quanto applicabili.

- 4) Nel caso di opere fruanti di contributo regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della legge regionale 16 maggio 1985, n° 27, se ed in quanto applicabili.
- 5) Per gli avvisi di gara e le lettere di invito si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5.
- 6) Nell'invito sono, altresì, indicate le persone ammesse all'apertura dei plichi ed il periodo di tempo, comunque non superiore a 90 giorni dalla definitiva ammissione di cui al successivo art. 10, per la durata del quale gli offerenti sono vincolati alla propria offerta.
- 7) L'invito alla gara viene inviato a tutte le ditte idonee che hanno fatto domanda di partecipare.
- 8) Si applicano all'appalto concorso le disposizioni di cui al precedente comma.4) dell'art. 5 per i lavori e forniture superiori ai limiti fissati nello stesso comma.
- 9) La commissione tecnica per la valutazione delle offerte è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nella materia oggetto di contratto, da stabilirsi volta per volta dalla G.C. ed è presieduta dal Segretario preposto alla gara. In caso di lavori ~~fruenti~~ e forniture fruanti di contributo regionale uno dei membri tecnici è designato dall'Assessorato Regionale ai lavori pubblici. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione un dipendente con qualifica funzionale non inferiore alla settima appartenente all'ufficio interessato dai lavori e/o forniture ovvero all'ufficio amministrativo del settore cui è affidata la materia dei contratti.

PROCEDIMENTI DI AMMISSIONE

- 1) Nel giorno e nell'ora stabiliti nell'invito di partecipazione, il Segretario preposto alla gara, alla presenza del funzionario o istruttore con funzione di segretario verbalizzante, nonchè delle persone ammesse, quali componenti apre i plichi contenenti i documenti ed, accertata la regolarità e l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, provvede ad ammettere, provvisoriamente, i concorrenti ritenuti idonei, riservando la definitiva ammissione alla Giunta Comunale con provvedimento da adottarsi entro 15 giorni dalla data del verbale di cui al successivo comma.
- 2) Delle operazioni compiute viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Segretario preposto alla gara dai componenti la Commissione e dal funzionario o istruttore con funzione di segretario verbalizzante.

12

ART. 10

AGGIUDICAZIONE

- 1) La Giunta Comunale, accertata la regolarità e la legittimità delle procedure, sulla base della proposta della Commissione, ~~non~~ procede entro trenta giorni dal verbale conclusivo delle operazioni, all'aggiudicazione del contratto di appalto a favore della ditta o impresa risultata prima in graduatoria e la cui offerta sia stata giudicata accoglibile dalla commissione tecnica.
- 2) La Giunta Comunale ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione con provvedimento motivato e per ragioni di convenienza o di sopravvenuta inopportunità.
- 3) Nessun compenso o rimborso spese è dovuto alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti presentati. L'avviso di gara e la lettera di invito possono prevedere comunque, la facoltà dell'amministrazione di scegliere i migliori progetti, riservandosi la proprietà previo pagamento del prezzo (o dei premi) entro i limiti stabiliti in detti atti.

13

ART. 11

STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

- 1) La stipulazione ed approvazione del contratto avvengono secondo le modalità stabilite nel precedente art. 7 e, comunque, entro i termini indicati al precedente comma 5 dell'art. 8.

14

ART. 12

TRATTATIVA PRIVATA

- 1) Si può procedere all'affidamento a trattativa privata , oltre che ai casi previsti dall'art. 41 Del R.D. 23/5/24, n° 827, dall'art. 46 della L.R. 16/5/85, n° 27 , in quanto applicabile, e dall'art. 9 del D.Leg.vo 19/12/91, n° 406, dall'art. 24 L.109/94 e succ.mod. ed integrazioni, dall'art. 9 del D.leg.vo n° 358/92 e dall'art.7 del D.leg.von° 157/95, nei casi in cui la spesa non superi l'importo complessivo di lire 10.000.000, previa gara ufficiosa in cui devono essere interpellate almeno cinque imprese ritenute idonee ed iscritte per la categoria interessata all'Albo delle ditte del Comune, di cui alla parte terza del presente regolamento.
- 2) La trattativa privata è, altresì, ammessa sino all'importo di cinquanta milioni, previa gara ufficiosa, quando sussistano ragioni d'urgenza e di convenienza da specificarsi nella deliberazione di cui al precedente art. 3.
- 3) Nel caso di cui al precedente comma, a cura del responsabile preposto al settore, devono essere interpellate almeno 10 imprese ritenute idonee od iscritte all'Albo delle ditte del Comune per la categoria interessata, fatto salvo quanto previsto dall'art.24 L. 109/94.
- 4) In tali casi le offerte devono pervenire in busta chiusa e sigillata entro un termine non inferiore a cinque giorni dalla data dello invito.
- 5) Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto processo verbale.
- 6) E' vietato suddividere artificiosamente l'importo della spesa, al fine di contenerlo entro i limiti di cui al primo e secondo comma.
- 7) L'affidamento a trattativa privata può avvenire solo con offerte in ribasso.
- 8) Per i soli appalti di lavori pubblici, la trattativa privata è ammessa nei casi tassativamente previste dalle lettere a),b) e c) del 1° Comma dell'art.24 della L.109/94 e L.216/95 e con le modalità di cui ai successivi commi 2,3,4 e 5.

STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTRATTI

- 1) Dopo lo svolgimento della trattativa privata il Sindaco o suo delegato procede, entro dieci giorni, alla stipulazione del contratto con l'agente giudiziario in forma pubblica amministrazione o mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal Segretario Comunale.
- 2) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 8 con l'eccezione dei termini di cui al terzo comma che sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e quindici giorni, qualora sia necessaria l'approvazione da parte della Giunta Comunale.

ART. 14

DISPOSIZIONI COMUNI

- 1) L'esecuzione dei contratti può avvenire solo quando questi siano stati perfezionati nei modi e forme stabilite nel presente Regolamento.
- 2) Nei capitolati speciali e nei contratti devono stabilirsi le norme relative ad assicurare la vigilanza, direzione, buona esecuzione, collaudo ed i pagamenti dei lavori, forniture ed acquisti.
- 3) Gli amministratori ed il Segretario che diano esecuzione a contratti non perfezionati ai sensi del precedente primo comma ne rispondono in proprio ed in solido.
- 4) Nei casi d'urgenza l'Ente può autorizzare l'esecuzione anticipata dei contratti subito dopo l'aggiudicazione definitiva.
- 5) Sono a carico del contraente esclusivamente le spese di contratto, comprese quelle tributarie, che abbiano diretta attinenza al fatto della stipulazione in senso stretto e cioè spese di bollo, registrazione e diritti di segreteria.
- 6) I contratti devono avere termini e durata certi e non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovazione.
I contratti stipulati in violazione di detti principi sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, l'Amministrazione accerta la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi, e, ove verificata detta sussistenza, comunica al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.
- 7) I contratti ad esecuzione periodica o continuativa non possono avere durata eccedente i nove anni e debbono recare una clausola di revisione del prezzo sulla base di una istruttoria condotta ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 6 della L. 537/93.
- 8) Nessuna prestazione può essere suddivisa artificiosamente in più contratti allo scopo di eludere la disciplina del presente Regolamento.

acconto se non in ragione dell'opera eseguita o delle ~~prestanze~~ prestazioni, forniture e servizi effettuati, salvo i casi in cui particolari disposizioni innovative consentano tale possibilità.

(art. 26 L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni).

10) Nei casi in cui è consentita la possibilità di fare anticipazioni, il contraente è tenuto a prestare idonee garanzie nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni.

11) I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.

12) Per la stipulazione dei contratti è fatto esplicito divieto di richiedere prestazioni di garanzia a titolo provvisorio.

Deve, invece, essere richiesta la prestazione di idonea cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento dei contratti, per la cui costituzione, così come per l'esonero e lo svincolo si applica la disciplina vigente in materia in quanto applicabile.

13) Per quanto non previsto si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia.

PARTE SECONDA
SERVIZI IN ECONOMIA

ART. 15
S I S T E M I

- 1) I lavori, gli acquisti di beni ed i servizi che, ai sensi dell'art.8 del R.D. 18 novembre 1923, n°2440 e successive modificazioni, debbono farsi in economia, possono essere eseguiti:
- a) in amministrazione diretta;
 - b) a mezzo di trattativa privata;
 - c) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a trattativa privata.

ART. 16

E L E N C O

- 1) I lavori, gli acquisti ed i servizi che, di norma, vengono eseguiti in economia sono i seguenti:
- a) lavori per la manutenzione ordinaria di immobili, di proprietà o presi in affitto, con relativi impianti, infissi e manufatti;
 - b) lavori per la manutenzione ordinaria delle strade comprendenti lo spargimento del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, la manutenzione di zanelle e marciapiedi;
 - c) la manutenzione dei giardini e delle aree attrezzate;
 - d) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, macchine ed apparecchiature varie d'ufficio;
 - e) riparazione, manutenzione di automobili ed automezzi di servizio, acquisto di carburante e lubrificante, spese per autorimesse e per noleggi;
 - f) spese di riscaldamento ed acquisto di combustibile;
 - g) Spese per fornitura di energia elettrica, telefoniche e telegrafiche; di acqua, di pulizia di locali, di acquisto di oggetti di cancelleria, di trasporto per il carico e lo scarico di materiali;
 - h) acquisti di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;
 - i) derattizzazione, disinfestazione e acquisto dei materiali occorrenti;

l) acquisto e confezioni di indumenti e divise per il personale che ne ha diritto in base alle vigenti disposizioni;

m) acquisto di coppe, ^{2.2.3.4.5} medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, manifestazioni e ricorrenze varie;

n) tutti quei lavori ed acquisti di beni e servizi, infine, che l'amministrazione inserisca nel programma di cui al successivo art. 17.

ART. 17

PROGRAMMA ANNUALE ED ESECUZIONE

- 1) Entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento il settore Provveditorato e Contratti (o Sviluppo Economico o Affari Istituzionali), coordinando le richieste e le proposte dei singoli settori interessati, elabora un programma di lavori e di acquisti per ciascun gruppo di beni e servizi compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente e dei quali si prevede la necessità nel corso dell'anno, fornendo la stima della spesa relativa.
- 2) Il programma di cui al comma precedente è approvato dal Consiglio Comunale.
- 3) La Giunta Comunale sulla base del programma di cui al precedente primo comma, ed in conformità con le previsioni in esso contenute, provvede a deliberare, con i sistemi indicati nel precedente articolo 15, l'esecuzione dei lavori, degli acquisti dei beni e dei servizi.

ART. 18

AMMINISTRAZIONE DIRETTA E TRATTATIVA PRIVATA

Possono essere

- 1) ☒ eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con personale dipendente o assunto a tempo determinato nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso.
- 2) Sono eseguiti a mezzo di trattativa privata i lavori, l'acquisto di beni ed i servizi per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persone od imprese.

L'invito deve essere esteso ad almeno tre ditte o imprese, iscritte all'Albo delle ditte per le categorie interessate, quando l'importo sia inferiore a cinque milioni, mentre per importi superiori si applicano le norme stabilite per la trattativa privata nel precedente art. 12 ed i limiti di spesa di cui ai commi uno e due dello stesso articolo.

ART. 19

I N V I T OART. 19 - 1980

- 1) L'invito deve contenere le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi o il prezzo base, le modalità di pagamento, la penalità per ritardata esecuzione, l'obbligo del concorrente di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà dell'amministrazione di provvedere all'esecuzione in danno o di risolvere il contratto mediante semplice denuncia nei casi di inadempienza.
- 2) Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni, dei lavori e dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla ditta od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che i limiti di spesa non siano superiori a quelli indicati nel precedente comma 6 dell'art. 17.
- 3) I preventivi possono essere richiesti anche sulla base di progetti esecutivi.

NORME APPLICABILI

- 1) Fermo restando il disposto di cui al precedente art.17, comma sesto, si applicano, per quanto compatibili, le norme stabilite nei precedenti artt. 13 e 14, ad eccezione dei contratti comportanti una spesa inferiore ai cinque milioni che possono essere conclusi secondo gli usi del commercio.
- 2) Per l'esecuzione di particolari spese in economia, la Giunta Municipale autorizza i funzionari preposti ai vari settori ad effettuare indagini di mercato, provvedendovi sotto la propria responsabilità e senza l'osservanza delle procedure contrattuali contemplate nei precedenti articoli ma nel rispetto delle norme e delle cautele previste per i servizi in economia.

ART. 21

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

b) Prima dei pagamenti per i lavori, gli acquisti ed i servizi di cui all'art. 16 debbono essere rilasciati i relativi certificati di regolare esecuzione da parte del competente ufficio tecnico dell'Ente o dal consegnatario cui sono destinati i beni o nel cui ambito sono svolti i servizi.

PARTE TERZA
ALBO DELLE DITTE

ART. 22

ISTITUZIONE

- 1) E' istituito presso il Settore Servizio Finanziario - Economia e contratti l'albo delle ditte di fiducia del Comune.
- 2) Le ditte sono classificate nell'albo per categorie merceologiche.
- 3) L'iscrizione all'albo e' obbligatoria per essere ammessi a partecipare alle gare indette dal Comune a trattativa privata ai sensi del precedente art.12 e per i servizi in economia.
- 4) L'albo e' formato in base alle domande presentate dalle ditte ed approvato dalla Giunta Comunale previo accertamento di idoneità, sulla base dei requisiti di cui al successivo articolo.
- 5) Nelle domande deve essere precisata la categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione.

ART. 23

DOMANDA E REQUISITI

1) Possono chiedere l'iscrizione all'albo delle ditte gli imprenditori che posseggano i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di ~~uno~~ stato aderente alla Comunità Economica Europea;
- b) assenza di precedenti penali per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale, di provvedimenti in corso, di misure di prevenzione;
- c) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura con l'indicazione dell'attività specifica svolta dalla ditta da non meno di tre anni;
- d) assenza di infrazioni agli obblighi concernenti il pagamento di contributi sociali e il pagamento di tributi.

2) I suddetti requisiti devono essere dimostrati con idonei certificati rilasciati dai competenti uffici e da allegare alla domanda di iscrizione.

PARTE QUARTA

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

==

ART. 24

BENI DEL COMUNE

- 1) I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Questi ultimi si suddividono in immobili e mobili, disponibili ed indisponibili secondo le norme del codice civile.
- 2) Nulla è innovato per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici ed alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
- 3) Per i beni comunali soggetti al regime del demanio pubblico, ai sensi dell'art. 824 del codice civile, valgono le disposizioni di cui agli artt. 823, 1145, 2810 dello stesso codice e quelle contenute nell'art. 65 ss del Regolamento di contabilità.
- 4) Per i beni patrimoniali, in relazione al disposto dell'art. 826 del codice civile, valgono le disposizioni contenute negli artt. 65 ss del Regolamento di Contabilità.

ART. 25

I N V E N T A R I

- 1) I beni demaniali e patrimoniali sono descritti in appositi inventari secondo le disposizioni contenute nel Capo X del Regolamento di Contabilità.
- 2) Gli inventari sono tenuti ed aggiornati a cura del Responsabile del Servizio Patrimonio e Demanio, in conformità a quanto stabilito nel precedente comma.
- 3) Gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili, nonché ogni altro atto o provvedimento comportanti variazioni nella consistenza del demanio o del patrimonio del Comune devono essere comunicati al responsabile del servizio per la registrazione nei relativi inventari.

Art. 26.

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

- 1) Agli adempimenti necessari per l'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali provvede il servizio al quale è affidata la materia del patrimonio.
- 2) All'assegnazione dei beni immobili ad una delle categorie di cui all'art. 24 provvede la Giunta Comunale in relazione alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione di ciascun bene.
- 3) Il passaggio di un bene dal demanio al patrimonio è dichiarato con deliberazione della Giunta Comunale. Il relativo atto deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali.
- 4) Analogamente si provvede per dichiarare il passaggio al patrimonio disponibile dei beni patrimoniali indisponibili che cessino dalla loro destinazione od ufficio, pubblico servizio o a pubblica finalità.
- 5) Fino a quando non interviene la deliberazione di cui ai precedenti 3° e 4° comma i predetti beni comunali non possono essere adibiti ad uso diverso da quello cui sono destinati, nè possono essere alienati o dati in affitto.

ART. 27

USO DEI BENI

I beni del demanio comunale e del patrimonio indisponibile, con i loro arredi, sono destinati rispettivamente all'uso pubblico e ad uffici e servizi pubblici nell'interesse della collettività.

Il demanio comunale in relazione alla natura di ciascuna cosa può essere destinato all'uso pubblico generale ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale.

I beni del patrimonio indisponibile, in relazione alla loro natura, possono essere utilizzati ai fini pubblici generali ovvero destinati all'uso diretto a parte del Comune e di Enti od organismi da esso dipendenti ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale.

Gli usi particolari di cui ai commi precedenti possono essere consentiti in favore di soggetti pubblici o privati mediante concessione sulla base di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

L'atto di concessione deve stabilire la durata, l'ammontare del canone e della cauzione, l'uso per il quale la concessione è disposta e ogni altra condizione ritenuta necessaria per la buona conservazione del bene e per l'esercizio dell'attività connessa all'utilizzo del bene medesimo.

- 6) In caso di concessione ad un soggetto pubblico, e l'uso sia connesso con i suoi fini istituzionali, il canone può essere ricognitorio e la cauzione non essere richiesta.
- 7) Allo scadere della concessione e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al demanio o patrimonio comunale, salvo che nell'atto di concessione non sia prevista la rimessa in pristino a carico del concessionario.

ART. 28

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso attribuito loro dalla Giunta Comunale.

I beni del patrimonio disponibile possono essere ceduti in affitto o locazione con l'osservanza delle norme di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 2, ferma restando l'applicazione delle leggi statali in materia di affitto di fondi rustici e di locazione di immobili urbani anche per quanto riguarda la determinazione legale del canone.

Nel contratto devono stabilirsi, per quanto compatibili con la natura del contratto, oltre alla durata e l'ammontare del canone con le modalità di pagamento, il divieto di sublocazione e di subaffitto e di diversa utilizzazione rispetto al fine previsto in contratto. Gli obblighi di buona conservazione del bene e di restituzione nello stesso stato in cui fu ricevuto. Si applicano, altresì, per i miglioramenti e le addizioni le disposizioni contenute nel codice civile.

ART. 29

BENI MOBILI

- 1) La suddivisione dei beni mobili, il carico e lo scarico saranno disciplinati da apposito Regolamento.
- 2) I beni mobili che debbono essere sostituiti con altri aventi la stessa destinazione possono essere permutati a trattativa privata, previo confronto concorrenziale tra almeno tre ditte, sulla base del valore determinato da una perizia di stima predisposta dal responsabile del servizio competente per materia.
- 3) I beni mobili divenuti inservibili e non più idonei all'uso cui risultano destinati sono dichiarati fuori uso ed eliminati dal relativo inventario con verbale di accertamento redatto dal responsabile del servizio, che ne determina anche il valore di stima.
- 4) I beni mobili dichiarati fuori uso, ai sensi del comma precedente, possono essere alienati dalla Giunta Comunale mediante licitazione privata sulla base del valore determinato.
- 5) Qualora i beni siano dichiarati fuori uso, ma non risultino completamente inutilizzabili, possono, altresì, essere ceduti a trattativa privata ad Enti pubblici ovvero a cooperative, associazioni o Enti privati, senza fini di lucro, aventi sede nel Comune.

ART. 30

ALIENAZIONE E PERMUTA BENI IMMOBILI

- 1) All'alienazione dei beni immobili provvede la Giunta Comunale sulla base di un programma da predisporre dal Consiglio Comunale previa perizia di stima predisposta dal responsabile del servizio tecnico o da esperti nominati dalla Giunta Comunale.
- 2) L'alienazione ha luogo mediante asta pubblica sulla base del valore di stima determinato ai sensi del precedente comma.
- 3) E' consentito procedere a trattativa privata, fermo restando il valore di stima, nelle seguenti ipotesi:
 - a) allorquando la gara sia andata deserta;
 - b) ove il valore di stima non superi l'importo di lire 50.000.000;
 - c) quando l'alienazione sia disposta in favore di Enti pubblici;
 - d) quando sul bene esista un diritto di prelazione in favore di un terzo;
 - e) qualora i beni vengano destinati a società a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse.
- 4) Il Consiglio Comunale può con deliberazione motivata disporre la permuta a trattativa privata di beni immobili con altri beni immobili, previa perizia di stima, salvo eventuale conguaglio in danaro.

ART. 31

CESSIONI IN USO GRATUITO

- 1) Gli immobili assegnati al personale dipendente la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi in uso gratuito. L'atto di concessione è corredato da un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.
- 2) Sono a carico del concessionario le spese per i consumi, eccezion fatta per quelle motivate da ragioni di servizio.
- 3) La concessione è disposta dalla Giunta Comunale.

ART. 32

CONSEGNATARI DEI BENI E RELATIVI OBBLIGHI

- 1) Tutti i beni del Comune sono dati in consegna ai responsabili.
- 2) I beni mobili sono dati in consegna a norma dell'apposito Regolamento.
- 3) I beni immobili di proprietà del Comune sono dati in consegna al responsabile del servizio demanio e patrimonio, il quale, è, altresì, responsabile della loro conservazione.
- 4) Dove il bene sia stato concesso in uso ad Enti o organismi pubblici, la consegna è fatta a colui il quale ne ha la rappresentanza legale, che ne assume pure la responsabilità della conservazione.

ART. 33

VIGILANZA SUI BENI PATRIMONIALI

- 1) La Giunta Comunale ed il Sindaco, tramite il Servizio Demanio e Patrimonio, vigilano affinché i beni del Comune siano realmente destinati agli usi generali o particolari cui gli stessi sono stati assegnati.
- 2) A tal fine, effettuati gli opportuni accertamenti, la Giunta Comunale adotta le misure ritenute necessarie, ivi comprese quelle occorrenti per la loro tutela in via amministrativa ovvero esercitando le azioni previste dal codice civile a tutela della proprietà e del possesso.
- 3) La vigilanza sulla gestione ed amministrazione dei beni di proprietà comunale compete, altresì, ai revisori dei conti a norma dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità.

ART. 34

RICOGNIZIONE PERIODICA DEI BENI
E RENDICONTAZIONE PATRIMONIALE

- 1) Fermo restando quanto disposto all'art. 70 e 71 del Regolamento di Contabilità, la Giunta Comunale, tramite il Servizio Patrimonio e Demanio, dispone ricognizioni periodiche dei beni comunali, ai fini di un loro migliore utilizzo e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.
- 2) La consistenza dei beni immobili e mobili del Comune, nonché i valori di stima dei beni ceduti in permuta, le variazioni della consistenza sono dimostrati nel conto del patrimonio da adottarsi ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità.

PARTE QUINTA
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 35

R I N V I O

- 1) Si applicano, per quanto non previsto dal presente regolamento, tutte le disposizioni di legge o di regolamento statali che disciplinano la materia oggetto del presente regolamento, comprese quelle la cui applicabilità discende dagli obblighi derivanti dai trattati istitutivi delle comunità europee.
- 2) Si applicano, altresì, le norme previste dalla legge 13 settembre 1982, n° 646 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di prevenzione.

ART. 36

NORMA TRANSITORIA

Fino a quando non sarà operante l'albo delle ditte, non si applicano, ai fini della scelta del privato contraente, le disposizioni concernenti l'iscrizione all'albo stesso.

ART. 37

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato, per 15 giorni consecutivi nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico ed affisso contemporaneamente, per analogo periodo, all'albo pretorio.
- 2) Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito ed affissione di cui al comma precedente.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI ECU

BANDI DI GARA PER PUBBLICI INCANTI

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere tutte le notizie richieste per il bando di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU (v.) ad eccezione delle lettere b), l) ed o).

BANDI DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO-CONCORSO

In caso di licitazione privata ed appalto-concorso il bando deve contenere le notizie richieste alle lettere a), c), d), e), f), k), m), q) e s) del bando di gara per pubblici incanti di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU (v.).

Deve, inoltre, contenere il termine di ricezione delle domande di partecipazione e l'indirizzo al quale debbono inviarsi, nonché il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) tutte le indicazioni del relativo bando di gara;
- 2) le indicazioni di cui alle lettere f), g), n), p) e r) del bando di gara di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU (v.), e i documenti prescritti dalla normativa vigente per l'ammissione alle gare.

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE (*)

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono transmetterla, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedisce gli inviti.

AVVISO DI GARA

Per le licitazioni private e gli appalti-concorso per appalti di importo inferiore al milione di ECU l'avviso di gara previsto dalla vigente normativa coincide, in quanto a contenuti, con il bando di gara integrale.

(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO COMPRESO TRA IL MILIONE DI ECU E CINQUE MILIONI DI ECU

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere le indicazioni richieste per i bandi di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU (v.), ad eccezione di quelle previste alle lettere b) ed o).

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO-CONCORSO

Per le licitazioni private e l'appalto-concorso il bando deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h), i), k), m), n), o) ed s) del bando di gara per pubblici incanti di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU (v.);
- 2) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione di progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 3) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale debbono essere inviate;
- 4) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare offerta;
- 5) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti nonché quelli di cui alla lettera f) del bando per pubblici incanti di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU (v.).

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), h), i), j) e l) del bando di gara per pubblici incanti di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU (v.);
- 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli artt. 17 e 18 della legge S-S-1977, n. 384 (v.), ed a completamento delle indicazioni fornite.

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE (*)

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'estensione delle prestazioni;
- 4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo al quale debbono trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedisce gli inviti.

AVVISO DI GARA

L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), c), e d) del bando di gara per importi pari o superiori a cinque milioni di ECU (v.) ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione le notizie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara;
- 2) il termine di ricezione delle domande;
- 3) reperibilità del bando in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino regionale, oppure presso l'ente appaltante).

(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

BANDE DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI ECU

(Art. 12 D. Leg. 19-12-1991, n. 495)

COMUNICAZIONE DI PREINFORMAZIONE

(Allegato C)

La comunicazione deve contenere i seguenti elementi:

- 1) nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) a) luogo di esecuzione;
b) natura ed entità delle prestazioni e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera;
c) se disponibile: stima della forbice dei costi delle prestazioni progettate;
- 3) a) data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;
b) se nota: data provvisoria per l'inizio dei lavori;
c) se noto: calendario provvisorio di realizzazione dei lavori;
- 4) se note: condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia;
- 5) altre indicazioni;
- 6) data di spedizione della comunicazione;
- 7) data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI

(Allegato D)

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) la data di invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- c) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- d) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere incorporabili con il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere incorporabili;
- e) il termine di esecuzione dell'appalto;
- f) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- g) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;
- i) le indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
- j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
- k) la facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli artt. 21 e seguenti;
- l) i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli artt. 20 e 21 e come determinati in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10-1-1991, n. 55, nonché cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 18;
- m) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;

- 1) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
- 2) ammissibilità di offerte in aumento;
- 3) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- 4) ammissione delle imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno Stato della C.E.E. alle condizioni previste dagli artt. 18 e 19;
- 5) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- 6) data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea della comunicazione di preinformazione di cui all'allegato c) o menzione della sua mancata pubblicazione;
- 7) facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2-bis, secondo comma, della legge 26-4-1989, n. 155 (v.).

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO-CONCORSO

(Allegato E)

Per la licitazione privata e per l'appalto-concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r) e s) del bando di gara di cui all'Allegato D);
- 2) il criterio di aggiudicazione;
- 3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto e a presentare le relative proposte;
- 4) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- 5) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare offerta;
- 6) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera f) del bando di gara di cui all'Allegato D);
- 7) previsione della scelta dei soggetti da invitare, numero minimo e massimo e criteri in base ai quali verrà compilata la graduatoria tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui al numero 6).

II

Per la trattativa privata con previa pubblicazione del bando di gara, il bando stesso, oltre alle indicazioni di cui al punto I, deve contenere:

- 1) eventualmente, nomi ed indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) eventualmente, date delle precedenti pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea.

III

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara;
- 2) le indicazioni di cui alle lettere f), g), p) ed r) del bando di gara di cui all'Allegato D);
- 3) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli artt. 20 e 21 e a completamento delle informazioni fornite.

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE (*)

(Allegato F)

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;

(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

- 2) la data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- 3) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 4) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 5) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 6) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 7) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

BANDO DI GARA PER APPALTI AGGIUDICATI DAL CONCESSIONARIO (Allegato G)

Il bando di gara per gli appalti aggiudicati dal concessionario deve essere redatto seguendo lo schema seguente:

- 1) a) luogo di esecuzione;
b) natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera;
- 2) termine di esecuzione;
- 3) denominazione e indirizzo dell'ente ed organismo presso cui possono essere chiesti il capitolo d'onori e i documenti complementari;
- 4) a) data limite per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;
b) indirizzo a cui debbono essere trasmesse;
c) lingua o lingue in cui esse debbono essere redatte;
- 5) cauzioni e garanzie richieste;
- 6) condizioni di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare;
- 7) criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto;
- 8) altre indicazioni;
- 9) data di spedizione del bando di gara;
- 10) data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.

APPALTI AGGIUDICATI (Allegato H)

L'avviso di cui all'art. 12, quinto comma, deve contenere i seguenti elementi:

- 1) nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) procedura di aggiudicazione prescelta;
- 3) data dell'aggiudicazione dell'appalto;
- 4) criteri di attribuzione dell'appalto;
- 5) numero delle offerte ricevute;
- 6) nome e indirizzo del o degli aggiudicatari;
- 7) natura ed entità delle prestazioni effettuate, caratteristiche generali dell'opera costruita;
- 8) prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagato(i);
- 9) eventualmente valore e parte del contratto che può essere subappaltato ad un terzo;
- 10) altre indicazioni;
- 11) data di pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee;
- 12) data di spedizione della presente comunicazione;
- 13) data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

COMUNE DI LEVERANO
Prov. di Lecce

Il presente regolamento é stato approvato don deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18.12.1996, modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.2.1997. Controllato dal Comitato Regionale di Controllo di Lecce nella seduta del 25.3.1997 con Provv. n. 2625.

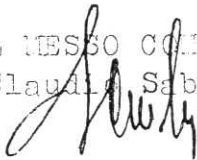
Certificato di Pubblicazione

R. P. n. 603

Si certifica che il presente regolamento é stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 21.4.1997 al 6.5.1997.

Leverano, lì 7.5.1997

IL MESSO COMUNALE
(Claudia Sabetta)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Michele Pastore)

